



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 16-03-21 Numero 13

Oggetto: Approvazione schema di scrittura privata per l'esecuzione della sentenza n. 5/2020 del Tribunale di Teramo

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di marzo alle ore 13:00, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	Sindaco	Assente
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	Presente
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	Presente
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	Presente in videoconferenza
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	Presente

presenti n. 4 assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'Avv. DE DOMINICIS RICCARDO, nella sua qualità di Vicesindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PREMESSO CHE:

- con atto di citazione ritualmente notificato l'Hotel Zunica S.r.l., in persona dell'amministratore unico Sig. Zunica Daniele, e il Sig. Zunica Maurizio, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Teramo il Comune di Civitella del Tronto, in persona del Sindaco pro tempore, e la Ruzzo Reti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendone, per quanto di propria spettanza, la responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c., in relazione ai danni subiti dalle rispettive proprietà immobiliari site in Civitella del Tronto in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano stradale adiacente gli immobili verificatesi in seguito ai lavori di sistemazione effettuati dal Comune di Civitella nell'anno 2008 e ad una perdita d'acqua verificatasi, nello stesso anno, dalle condotte pubbliche ivi situate, successivamente riparata dalla Ruzzo Reti S.p.A. quale ente erogatore del servizio idrico;
- nel corso del giudizio, iscritto al n. 653/2010, il Comune di Civitella del Tronto ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa Fondiaria Sai S.p.a. per essere da questa tenuto indenne e manlevato dalla pretesa attorea;
- con sentenza n. 5/2020, depositata in data 8 gennaio 2020, il Tribunale di Teramo, in accoglimento della domanda introduttiva, ha stabilito "...omissis..."
 - condanna il Comune di Civitella del Tronto al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 508,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15% e oltre Iva e Cpa, se dovute come per legge;(omissis)
 - condanna il Comune di Civitella del Tronto al pagamento, in favore dell'Assicurazione chiamata in causa, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 13.430,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15% e oltre Iva e Cpa, se dovute come per legge;
 - condanna il Comune di Civitella del Tronto al pagamento, in favore degli attori ed a titolo risarcitorio, della complessiva somma di euro 149.699,21, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
 - rigetta la domanda di manleva svolta dal Comune di Civitella del Tronto nei confronti dell'assicurazione dallo stesso chiamata in causa;
 - pone le spese afferenti alla espletata CTU, come liquidate in atti, definitivamente a carico del Comune di Civitella del Tronto;
- detta sentenza è stata munita di formula esecutiva il 27 gennaio 2020 e notificata in data 7 febbraio 2020;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 954 del 05/02/2020 l'Avv. D'Amelio, in qualità di difensore del Comune di Civitella del Tronto, ha espresso il proprio parere tecnico favorevole in ordine alla opportunità di impugnare la predetta sentenza;
- nella nota si manifestavano fondatissimi motivi di impugnativa della sentenza in quanto:

la domanda proposta dagli attori appare esplorativa poiché non viene indicata l'effettiva causa delle infiltrazioni lamentate;

 - la CTU, oltre ad essere inammissibile in quanto non supportata da elementi obiettivi certi, non ha dimostrato neppure le reali cause del fenomeno infiltrativo atteso che al momento dell'accertamento il CTU ha potuto constatare soltanto l'effetto delle infiltrazioni, ma non le infiltrazioni stesse, né la loro causa, né la loro intensità-frequenza-portata, né il percorso

asseritamente seguito dalle acque dal punto di origine sino agli immobili degli attori;

- il Tribunale, dopo aver disposto la CTU, ha ritenuto – con motivazione censurabile – di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dall'Ausiliario nella relazione finale senza riconvocare il CTU per ulteriori chiarimenti e senza tenere conto delle contrarie e pertinenti osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte della Compagnia assicurativa terza chiamata in causa;
 - gli attori non hanno attivato tempestivamente, nell'anno 2008, un procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c. per accertare nell'immediatezza le cause del danno, così pregiudicando l'esito del successivo accertamento eseguito a distanza di anni;
 - nella motivazione della sentenza, il Tribunale ha richiamato indifferentemente le acque meteoriche e le acque fognarie, errando nel sovrapporre dati e concetti eterogenei, confondendo le acque provenienti dalla strada, quelle portate dalle condotte idriche ed altresì quelle portate dalla condotta fognaria;
 - la statuizione del Tribunale appare errata nella parte in cui non ha riconosciuto alcuna incidenza concorsuale nella causazione e/o nell'aggravamento del danno da parte della Ruzzo Reti S.p.A., tenuto conto che, al contrario, il nominato CTU ha comunque riconosciuto una corresponsabilità della Ruzzo Reti S.p.A. nella causazione del danno;
- per tutte queste fondatissime motivazioni, con deliberazione n. 8 del 10 febbraio 2020, la Giunta comunale, ritenuta la necessità di tutelare gli interessi dell'Ente, ha autorizzato il Sindaco a resistere nel giudizio di secondo grado estendendo l'incarico già conferito all'Avv. D'Amelio e attribuendogli tutti i poteri connessi all'espletamento del mandato;
- il procedimento di appello è stato iscritto innanzi alla Corte di Appello di L'Aquila con il n. R.G. 219/2020;
- con comunicazione dell'11 settembre 2020, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8466 del 17 settembre 2020, il Procuratore degli attori Hotel Zunica s.r.l. e sig. Zunica Maurizio, per il tramite dell'Avv. D'Amelio, ha diffidato il Comune di Civitella del Tronto al pagamento in favore dei predetti attori delle somme liquidate nella sentenza n. 5/2020 indicata per l'importo pari ad € 192.870,23 oltre interessi e tassa di registrazione della sentenza;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 29 novembre 2020, l'Amministrazione comunale ha stabilito:
- di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio pari ad € 192.870,30 riveniente da sentenza n. 5/20, immediatamente esecutiva, pronunciata dal Tribunale di Teramo, di cui € 168.974,74 in favore degli attori ed a titolo risarcitorio ed € 23.895,49 per competenze legali;
 - di dare atto che la spesa complessiva di € 192.870,30 trova copertura al capitolo 2496 del bilancio corrente;
 - di dare atto, altresì, che il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per gli importi di cui sopra viene effettuato in adempimento di uno specifico obbligo di legge ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) TUEL e che, pertanto, non costituisce riconoscimento del debito ai fini civilistici, contrastato dal Comune come in premessa, e che in ogni caso è fatto salvo il diritto di ripetizione allorquando l'Autorità Giudiziaria dovesse pronunciarsi in merito alle opposizioni pendenti e/o con ulteriori assegnazioni;

- alla prima udienza del giudizio di secondo grado, in data 26 novembre 2020, la Corte d'Appello di L'Aquila ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 5/2020;
- con atto di precetto notificato in data 21.01.2021 ed acquisito al prot. n. 728 del 21.01.2021, l'Hotel Zunica s.r.l. e Zunica Maurizio hanno intimato a questo Comune il pagamento nei loro confronti della somma complessiva di € 193.760,57 (salvi errori ed omissioni) oltre ulteriori interessi maturati e maturandi fino al dì dell'effettivo soddisfo, rivalutazione monetaria, spese di notifica, spese di registrazione titolo e successive occorrenze in caso di esecuzione forzata;

CONSIDERATO CHE:

- essendo stata rigettata l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado da parte della Corte d'Appello di L'Aquila, la sentenza n. 5/2020 del Tribunale di Teramo ha conservato la sua piena esecutività e, quindi, può già essere posta in esecuzione da controparte anche nelle more della conclusione del giudizio di secondo grado;
- pertanto, ferma restando la fiducia dell'Amministrazione comunale, per tutti i motivi sopra richiamati, in un esito favorevole all'Ente del giudizio di appello, si è costretti, intanto, a consentire l'esecuzione della sentenza di primo grado, al fine di evitare che i creditori procedano all'esecuzione forzata in danno del Comune, con un conseguente aggravio di spese, tanto inutile quanto dannoso;
- a tal fine, sono state condotte delle trattative con la controparte per concordare la rateizzazione dei pagamenti, nonché una decurtazione dell'importo complessivo rispetto alla somma richiesta nell'atto di precetto;

VISTO e ritenuto meritevole di approvazione lo schema di scrittura privata allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale le parti - fatti salvi ed impregiudicati tutti i reciproci diritti e le ragioni derivanti e conseguenti dal giudizio di appello incardinato dinanzi la Corte d'Appello di L'Aquila - pattuiscono tra l'altro:

- il pagamento della somma complessiva di € 190.025,02 di cui:
 - la somma di € 63.341,60 da corrispondere in due rate, la prima di € 40.000,00 entro il 31 marzo 2021 e la seconda di € 23.341,60 entro il 30 settembre 2021;
 - la somma di € 126.683,40 da corrispondere in quattro rate semestrali di € 31.670,85 cadauna, entro le scadenze 31 marzo 2022; 30 settembre 2022; 31 marzo 2023; 30 settembre 2023;
- che l'Hotel Zunica s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. e il sig. Zunica Maurizio si impegnano a dichiarare, all'esito dell'integrale pagamento della complessiva somma concordata, di non avere più nulla a pretendere dal Comune di Civitella del Tronto in forza della richiamata sentenza e a non procedere, nelle more dell'esecuzione dell'accordo, con la fase esecutiva conseguente alla notifica dell'atto di precetto;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTO UNANIME, reso nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 241/1990;
- 2) DI APPROVARE lo schema di scrittura privata allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale le parti - fatti salvi ed impregiudicati tutti i reciproci diritti e le ragioni derivanti e conseguenti dal giudizio di appello incardinato dinanzi la Corte d'Appello di L'Aquila - pattuiscono tra l'altro:
 - il pagamento della somma complessiva di € 190.025,02 di cui:
 - la somma di € 63.341,60 da corrispondere in due rate, la prima di € 40.000,00 entro il 31 marzo 2021 e la seconda di € 23.341,60 entro il 30 settembre 2021;
 - la somma di € 126.683,40 da corrispondere in quattro rate semestrali di € 31.670,85 cadauna, entro le scadenze del 31 marzo 2022; 30 settembre 2022; 31 marzo 2023; 30 settembre 2023;
 - che l'Hotel Zunica s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. e il sig. Zunica Maurizio si impegnano a dichiarare, all'esito dell'integrale pagamento della complessiva somma concordata, di non avere più nulla a pretendere dal Comune di Civitella del Tronto in forza della richiamata sentenza e a non procedere, nelle more dell'esecuzione dell'accordo, con la fase esecutiva conseguente alla notifica dell'atto di precetto;
- 3) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 190.025,02 trova copertura al capitolo 2496 del redigendo bilancio di previsione 2021-2023;
- 4) DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore di Civitella del Tronto alla sottoscrizione della scrittura privata;
- 5) DI DEMANDARE al Responsabile Finanziario tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione;
- 6) DI COMUNICARE la presente deliberazione, in elenco, contestualmente alla pubblicazione sull'Albo pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 7) DI DICHIARARE, con separata e parimenti unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Dott. Giampaolo Paolucci

Il Vicesindaco

DE DOMINICIS RICCARDO